

DIREZIONE PROVINCIALE DI: FIRENZE

UFFICIO TERRITORIALE DI: FIRENZE

Registrazione di Atto Privato

Il 26/03/2026 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TZM , serie 3 , numero 811

data di stipula: 10/10/2025

ident.vo telematico: TZM26L000811000UC per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 04948610482

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1.	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

04948610482				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24



Verbale del 10 ottobre 2025 ore 21,30 dell'assemblea della Prociv – Arci Certaldo tenuta in Certaldo, presso la sede legale di Piazza Macelli, 8 -----

Con unico ordine del giorno; APPROVAZIONE NUOVO STATUTO

Sono presenti il presidente Fabio Mangani, . Inoltre sono presenti i seguenti soci Volontari:

- CHESI RICCARDO
- MANGANI FABIO
- CORSI DUCCIO
- LETI DANIELE
- PIERI ANDREA
- MOVIZZO TIZIANA
- GELLI MASSIMO
- BARDOTTI MASSIMO
- PETTINI DANIELE
- SILVESTRI DONATELLA
- MULE' NICCOLO'
- BABA ABDULLAHI
- BIGAZZI IACOPO
- FIORENTINI ENRICO
- CERRONE GABRIELE
- CALANDRINO VITO FRANCESCO
- GONNELLI CLAUDIA
- LATINI DAMIANO
- BACCHIN ROBERTO
- CIAMPALINI STEFANO
- ALTAVILLA FEDERICO

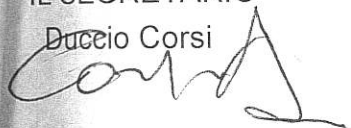
Il presidente ringrazia tutti gli intervenuti, fa una breve cronistoria degli ultimi servizi che abbiamo svolto e ringrazia i soci per la passione e la dedizione che ogni volontario applica nei servizi assegnati.

Il presidente mostra il testo del nuovo statuto che porterà alla nuova denominazione in PROCIV-ARCI CERTALDO ODV, il nuovo statuto viene letto articolo per articolo e viene approvato dall'assemblea ogni articolo singolarmente, per ogni votazione i presenti alzano la mano e viene richiesto se ci sono interventi da fare, andiamo avanti con l'approvazione all'unanimità del nuovo statuto.

Alle ore 23,00 approvato lo statuto si scioglie l'assemblea.

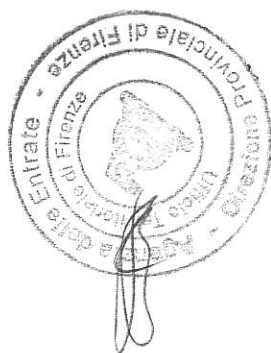
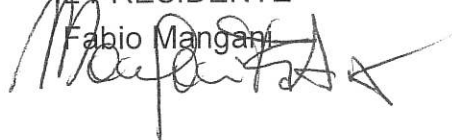
IL SEGRETARIO

Duccio Corsi



IL PRESIDENTE

Fabio Mangani



Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERRITORIALE FIRENZE
ATTO REGISTRATO IL 26/3/2026 AL
N. 811/3 ESATTEURO 200
IL DIRETTORE



NOME ASSOCIAZIONE
PROCIV-ARCI CERTALDO ODV

STATUTO

Fondata il 26 ottobre 1994 a Certaldo_____

Codice Fiscale **04948610482**
e-mail **certaldo@procivarcitoscana.org**
pec: **procivcertaldo@pec.it**



FONDAZIONE, SEDE E DURATA

Art. 1 (Fondazione)

Il presente Statuto disciplina l'Organizzazione di Volontariato denominata **"PROCIV-ARCI CERTALDO O.D.V."** fondata il 26 ottobre 1994 in **Certaldo**.

L'Associazione **"PROCIV-ARCI CERTALDO ODV"** si configura quale Organizzazione di Volontariato (O.D.V.), ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione **"PROCIV-ARCI CERTALDO O.D.V."** adotta la qualifica e l'acronimo O.D.V. nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo e a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza, in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

1. L'Associazione **"PROCIV-ARCI CERTALDO O.D.V."** è apartitica e aconfessionale e opera con autonomia statutaria e gestionale.

Art. 2 (Sede e durata)

1. L'Associazione **"PROCIV-ARCI CERTALDO O.D.V."**, in seguito denominata più brevemente Associazione, ha sede legale nel Comune di **Certaldo** ed è costituita a tempo indeterminato.
2. La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.

PRINCIPI FONDAMENTALI, FINALITA' E ATTIVITA'

Art. 3 (Principi fondamentali dell'Associazione)

1. L'Associazione, attraverso la partecipazione dei cittadini, intende contribuire allo sviluppo della collettività per l'affermazione dei valori della solidarietà e del progresso sociale; pertanto i suoi principi ispiratori sono quelli della libertà, della pace e della democrazia, nel rispetto dei contenuti della Costituzione della Repubblica Italiana.
2. L'Associazione ripudia ogni discriminazione e riconosce pari dignità a uomini e donne, senza distinzione di razza, di lingua, di religione, di età, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali.
3. L'Associazione si oppone ad ogni forma di emarginazione, discriminazione, sopraffazione, razzismo, forzata omologazione culturale, genocidio, e ad ogni forma di violenza che possa ledere il diritto degli individui e dei popoli; si adopera per la preservazione della pace, del diritto alla vita, della salute e della tutela dell'ambiente.
4. L'Associazione riconosce l'elevato valore sociale del Volontariato quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento dei fini statuari.

Art. 4
(Finalità dell'Associazione)

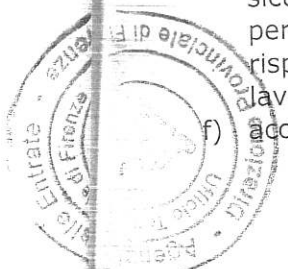
1. L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento della propria attività prevalentemente in favore di terzi. Le finalità principali dell'Associazione sono:
 - a) lo svolgimento di attività di Protezione Civile e in particolare l'effettuazione di interventi di soccorso in occasione di pubbliche calamità o disastri;
 - b) la collaborazione con Enti e Istituzioni per lo svolgimento di servizi rivolti alla collettività anche in occasione di eventi e manifestazioni civili, religiose, ludiche o sportive;
 - c) lo svolgimento di attività di antincendio boschivo;
 - d) la promozione e la salvaguardia del territorio locale e tutela e manutenzione dell'ambiente.
2. L'Associazione si propone altresì di valorizzare il patrimonio forestale, promuovere la tutela e la valorizzazione dell'ambiente e la salute delle popolazioni.

Art. 5
(Sezioni decentrate)

1. L'Associazione per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente art. 4 può altresì costituire con deliberazione del Consiglio Direttivo, ove lo ritenga necessario, Sezioni decentrate territorialmente.

Art. 6
(Attività dell'Associazione)

1. L'Associazione al fine di raggiungere le finalità statutarie, come previsto dall'art. 5, comma 1, lettere e), f), i) e y) del D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i., si propone di svolgere le seguenti attività:
 - a) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
 - b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
 - c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
 - d) cooperazione allo sviluppo;
 - e) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
 - f) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;



- g) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
 - h) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - i) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi ed i gruppi di acquisto solidale;
 - j) cura di procedure di adozione internazionale;
 - k) Protezione civile;
 - l) Antincendio Boschivo
 - m) Manutenzioni e sorveglianza aree a verde pubbliche;
 - n) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
- o) L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. n. 117/2017 e dalla normativa vigente. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.
- p) L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
- q) L'Associazione nello svolgimento dell'attività si avvale in modo prevalente e determinante delle prestazioni volontarie e gratuite dei propri Soci.

I SOCI

Art. 7 (I Soci)

1. Possono aderire all'Associazione tutte le persone maggiorenni che godano dei diritti civili e politici, siano in possesso di requisiti di moralità e di buona condotta e che ne condividano i principi e le finalità. La composizione del corpo sociale deve rispettare i parametri minimi indicati all'art. 32 co. 1 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del terzo settore).
2. I Soci dell'Associazione sono classificati nelle seguenti categorie:
 - a) Soci Volontari: sono coloro che per loro libera scelta prestano la propria opera gratuitamente a favore della comunità e del bene comune mettendo a disposizione il proprio tempo, le proprie capacità, le proprie competenze e conoscenze e che versano annualmente la quota di adesione prevista;
 - b) Soci Ordinari: sono coloro che versano annualmente la quota di adesione prevista.

Chi intende essere ammesso come Socio dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice

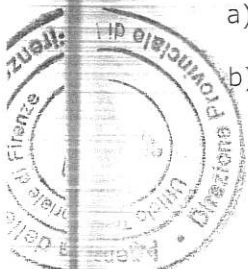
- fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- b) la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente Statuto e gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
4. La domanda di adesione all'Associazione è accolta o respinta con deliberazione del Consiglio Direttivo.
In caso di accoglimento della domanda di adesione la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Presidente, nel libro degli associati.
In caso di rigetto della domanda di adesione il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la relativa deliberazione e comunicarla all'interessato. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea. Essa delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prima convocazione utile.
5. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 12. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili, le somme versate a titolo di quota associativa non sono trasmissibili, rimborsabili e rivalutabili e il numero degli aderenti è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
6. Non è consentito ai Soci stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo; l'attività svolta dagli associati non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari.

Art. 8 (Diritti dei Soci)

1. I diritti dei Soci sono:
- a) partecipare all'attività dell'Associazione nei modi previsti dal presente Statuto;
 - b) eleggere ed essere eletti alle cariche statutarie;
 - c) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri sociali;
 - d) chiedere la convocazione, in sessione straordinaria, dell'Assemblea Generale dei Soci, nei termini previsti dallo Statuto;
 - e) formulare proposte agli organi statutari, nell'ambito dei principi e delle finalità dell'Associazione;
 - f) ricorrere, entro i termini di legge, contro le deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea Generale dei Soci;
 - g) frequentare i locali dell'Associazione.
2. È altresì garantito a chiunque il diritto di accesso ai documenti amministrativi al fine di assicurare la trasparenza dell'amministrazione e favorirne lo svolgimento imparziale.

Art. 9 (Doveri dei Soci)

1. I doveri dei Soci sono:
- a) rispettare le norme del presente Statuto, dell'eventuale Regolamento da esso derivato e dei deliberati degli organi statutari;
 - b) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione;



- c) sottoscrivere annualmente la quota di adesione, nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.
2. I Soci non possono chiedere il rimborso delle quote di adesione versate, né vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione neppure in caso di sua cessazione o scioglimento.

Art. 10 (Gratuità)

1. Ai Soci che prestano l'attività di volontariato in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà, possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività svolta, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo ai sensi delle vigenti norme di legge. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.

Art. 11 (Incompatibilità)

1. Non possono essere Soci coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro subordinato o autonomo.

Art. 12 (Casi di decadenza)

1. La qualità di Socio si perde:
- a) per decadenza, mediante deliberazione del Consiglio Direttivo, nel caso in cui un Socio non sia più in possesso dei requisiti di ammissione o venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 11;
 - b) per esclusione, mediante deliberazione del Consiglio Direttivo, nel caso in cui un Socio, non osservando le norme del presente Statuto o dei Regolamenti o dei deliberati degli organi statutari, commetta gravi violazioni o inadempienze o arrechi gravi danni materiali o morali all'Associazione tali da costituire ostacolo al buon andamento dell'attività e alla civile convivenza e rendere quindi incompatibile il mantenimento del rapporto con l'Associazione;
 - c) per morosità, nel caso in cui un socio non rispetti la scadenza prevista per il versamento della quota annuale di adesione;
 - d) per dimissioni da comunicare in forma scritta al Consiglio Direttivo;
 - e) per decesso.
2. Il Socio sottoposto ai provvedimenti di cui al comma 1, lettere a) e b) deve essere preventivamente convocato e informato dell'avvio del procedimento.
3. La deliberazione di decadenza o di esclusione, secondo i criteri previsti al comma 1, lettere a) e b), deve essere comunicata al Socio il quale potrà proporre ricorso all'Assemblea Generale; in caso di accoglimento il Socio dovrà essere riammesso.

Art. 13 (Provvedimenti disciplinari)

1. Nel caso di inosservanza da parte di un Socio delle norme previste dallo Statuto, dai Regolamenti, dai deliberati degli organi statutari, il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente dell'Associazione, può deliberare, a seconda della gravità del caso e comunque dopo aver sentito il Socio interessato, le seguenti sanzioni disciplinari:
- a) richiamo verbale;
 - b) richiamo scritto;

- c) sospensione temporanea fino ad un massimo di mesi sei.

Art. 14
(Ricorsi contro provvedimenti disciplinari)

1. Il Socio sottoposto ai provvedimenti di cui all'articolo precedente ha diritto di ricorrere, entro sessanta (60) giorni dalla notifica dello stesso, facendo pervenire scritti difensivi ed eventualmente chiedere di essere sentito dal Presidente per esporre le proprie ragioni, al fine di ottenere la revoca del provvedimento.
2. Il Presidente dell'Associazione sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondate le motivazioni del ricorrente, determina con proprio atto la revoca del provvedimento o, in caso contrario, dispone il rigetto del ricorso dandone tempestiva comunicazione all'interessato.
3. Qualora la richiesta di revoca del provvedimento non sia accolta, il Socio ha diritto di proporre ricorso all'Assemblea Generale.

ORGANI STATUTARI

Art. 15
(Organi dell'Associazione)

1. Sono organi statutari dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea Generale dei Soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) L'organo di controllo, nei casi indicati all'art. 23bis.
2. I componenti degli organi statutari di cui al comma precedente, lettere b) e c) restano in carica quattro anni e possono essere nuovamente eletti senza limiti.
3. Il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario; devono inoltre conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Art. 16
(L'Assemblea Generale)

1. L'Assemblea Generale è composta dai Soci regolarmente iscritti da almeno trenta (30) giorni e in regola con la quota di adesione annuale entro la data di svolgimento della stessa.
2. Ciascun associato ha un voto.
3. L'Assemblea Generale deve essere convocata in sessione ordinaria almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile, per:
 - a) l'approvazione del Bilancio Consuntivo annuale;
 - b) l'approvazione del Bilancio di Previsione annuale, degli indirizzi e dei programmi generali dell'Associazione.
4. L'Assemblea Generale potrà altresì essere convocata, in sessione straordinaria, per:
 - a) deliberare le modifiche dello Statuto;
 - b) deliberare le modifiche del Regolamento Generale;

- c) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio;
 - d) deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
 - e) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f) deliberare sull'esclusione dei Soci in seconda istanza.
5. L'Assemblea Generale può inoltre essere convocata, in sessione ordinaria, per:
- a) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre;
 - b) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
6. L'Assemblea Generale sarà altresì convocata, in sessione ordinaria, ogni quattro (4) anni con il compito di eleggere i componenti del Consiglio Direttivo e, al ricorrere dei casi previsti dall'art. 23bis I co., dell'Organo di controllo.
7. L'Assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei Soci; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro venti (20) giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta (30) giorni dalla convocazione.
8. Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
9. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge e al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 17 (Il Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione politica - amministrativa dell'Associazione e svolge la funzione di coordinamento della stessa. Esso opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da membri eletti dall'Assemblea e scelti fra le persone fisiche associate ogni 4 anni nel numero di 5 (cinque) Si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
3. I membri del Consiglio Direttivo saranno eletti dall'Assemblea a maggioranza semplice e con voto palese dei partecipanti.
4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
5. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
6. Il Consiglio Direttivo, in particolare e fra gli altri, ha il compito di:
- a) eleggere tra i propri membri il Presidente;
 - b) eleggere tra i propri membri il Vice Presidente;
 - c) nominare tra i propri membri il Segretario;
 - d) nominare tra i propri membri il Tesoriere;
 - e) attribuire eventualmente deleghe di settore;
 - f) applicare le decisioni dell'Assemblea Generale;
 - g) approvare la proposta del Bilancio Consuntivo, del Bilancio Preventivo e del programma annuale di attività da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale;
 - h) approvare il piano di tesseramento annuale;

- i) deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
 - j) deliberare le sanzioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - k) deliberare la stipula di tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - l) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
 - m) verificare l'effettivo funzionamento delle eventuali strutture periferiche dell'Associazione.
7. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente quando lo ritenga opportuno e può essere convocato anche su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti.
8. Il Consiglio Direttivo può sfiduciare a maggioranza assoluta dei suoi componenti il Presidente.
9. In caso di dimissioni, recesso, esclusione o decadenza dalla qualità di Socio di membri del Consiglio Direttivo, essi devono essere sostituiti con i primi dei non eletti. Il nuovo membro resterà in carica per il periodo di tempo di vigenza del Consiglio. In caso di decadenza contemporanea per qualsiasi motivo di un numero di consiglieri superiore alla metà, il Presidente dovrà convocare l'Assemblea Generale per indire nuove elezioni.

Art. 18 (Il Presidente)

1. Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha la legale rappresentanza dell'Associazione, ne esercita il coordinamento politico, sottoscrive contratti, atti e convenzioni per il perseguimento degli scopi statutari e può stare altresì in giudizio per la tutela degli interessi morali e materiali della stessa.
2. Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
3. Il Presidente dell'Associazione presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea Generale, ne convoca le sedute e ne predispone l'ordine del giorno.
4. Il Presidente cura la tenuta e l'aggiornamento del libro dei Soci e del registro dei Volontari e ha la facoltà di delegare un altro componente del Consiglio Direttivo per tale adempimento.
5. Il Presidente con propria ordinanza, per gravi e urgenti motivi, ha facoltà di adottare tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno; dovrà in ogni caso riferirne, nella prima seduta utile, al Consiglio Direttivo il quale dovrà deliberare la conferma del provvedimento, pena la decadenza dello stesso.
6. In caso di dimissioni o decadenza del Presidente anticipatamente al termine del mandato il Consiglio Direttivo lo sostituirà con un altro dei suoi membri.

Art. 19 (Il Vice Presidente)

1. Il Vice Presidente ha il compito di coadiuvare il Presidente nei suoi compiti e di sostituirlo in caso di assenza o impedimento temporaneo o su sua delega motivata, assumendone temporaneamente le funzioni.

Art. 20 (Il Segretario)

1. Il Segretario dell'Associazione, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di:
 - a) inviare, su richiesta del Presidente, le convocazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale;
 - b) redigere e conservare i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale;
 - c) curare la corrispondenza e tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 21 (Il Tesoriere)

1. Il Tesoriere dell'Associazione, nominato dal Consiglio Direttivo, ferme restando le prerogative del Presidente, è responsabile della gestione contabile dell'Associazione, della tenuta dei relativi registri, della registrazione delle scritture e della predisposizione delle bozze del Bilancio Consuntivo e Preventivo da sottoporre inizialmente all'approvazione del Consiglio Direttivo e in seguito all'Assemblea Generale dei Soci per l'approvazione nei termini previsti dal presente Statuto.
2. Il Tesoriere provvede al pagamento delle spese, all'incasso delle entrate e gestisce la tenuta dei conti correnti e della cassa, provvede altresì ai rimborsi delle spese anticipate dai Soci o dai componenti del Consiglio Direttivo e regolarmente documentate secondo le vigenti norme fiscali.

Art. 22 (Gratuità delle cariche statutarie)

1. Ogni carica statutaria è ricoperta a titolo gratuito salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate per l'espletamento della stessa, secondo le vigenti norme fiscali.

Art. 23 (Convocazione degli organi statutari)

1. La convocazione degli organi statutari, in armonia con i principi di trasparenza, deve avvenire sulla base di modalità e tempi che consentano la più ampia partecipazione dei componenti.
2. Le convocazioni dell'Assemblea Generale devono essere effettuate mediante avviso scritto inviato con lettera raccomandata o mediante mezzo telematico (fax, e-mail o pec) da recapitarsi ai Soci aderenti almeno quindici (15) giorni prima della data dell'adunanza e devono contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario per la prima e la seconda convocazione; contestualmente dovrà avvenire la pubblicazione della convocazione mediante affissione alla bacheca sociale della sede legale.
3. Le convocazioni del Consiglio Direttivo devono essere effettuate mediante avviso scritto inviato a mezzo raccomandata o mediante mezzo telematico (fax, e-mail o pec) da recapitarsi ai membri almeno cinque (5) giorni prima della data della riunione e devono contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario; contestualmente dovrà avvenire la pubblicazione della convocazione mediante affissione alla bacheca sociale della sede legale.
4. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i componenti.

Art. 23bis (L'Organo di controllo)

1. L'Associazione provvede alla nomina di un organo di controllo, anche monocratico, quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati al comma 1 dell'art. 30 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del terzo settore).
2. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è interamente costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 24

(Validità delle deliberazioni degli organi statutari)

1. Le deliberazioni adottate dagli organi statutari per essere valide devono essere approvate a maggioranza semplice dei presenti. A parità di consensi la deliberazione non è adottata. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti.
2. Le deliberazioni adottate dall'Assemblea Generale e dal Consiglio Direttivo dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.
3. L'Assemblea Generale dei Soci è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli aventi diritto. In seconda convocazione, da tenersi almeno ventiquattro (24) ore dopo, è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati in forma scritta.
4. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie e per i punti b), d), e) e f) di cui al precedente art. 16 comma 4 è necessaria la presenza, in prima convocazione, della maggioranza degli associati e il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio o per delega e in seconda convocazione, di almeno 1/3 degli associati in proprio o per delega e il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Nell'Assemblea Generale dei Soci ogni avente diritto al voto può essere rappresentato da un altro Socio mediante delega scritta che può essere



apposta anche in calce alla lettera di convocazione. Nessun intervenuto potrà avere più di una delega.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite con la presenza personale della maggioranza dei componenti.
7. Ogni delibera dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo avviene a scrutinio palese e normalmente per alzata di mano salvo diversa richiesta da parte dei 2/3 dei presenti.

Art. 25 (Decadenza del Consiglio Direttivo)

1. I componenti del Consiglio Direttivo decadono dalla carica nei seguenti casi:
 - a) quando intervengono a discussioni o deliberazioni o prendono parte ad atti e provvedimenti concernenti interessi loro o dei parenti fino al quarto grado, o affini fino al terzo, o interessi di enti, associazioni o società di cui abbiano la rappresentanza;
 - b) quando, senza giustificato motivo, non intervengono per tre sedute ordinarie consecutive del Consiglio Direttivo.

Art. 26 (Revoca degli amministratori)

1. La revoca di uno o più consiglieri per gravi violazioni delle norme previste dal presente Statuto o dalle leggi vigenti è deliberata dall'Assemblea Generale dei Soci, convocata in sessione straordinaria.

Art. 27 (Rinnovo degli organi statutari)

1. Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, provvederà a convocare l'Assemblea Generale dei Soci per eleggere i nuovi organi statutari entro la scadenza prevista.

GESTIONE DEL PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 28 (Patrimonio dell'Associazione)

1. Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi e altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Esso è costituito da:
 - a) beni mobili e immobili;
 - b) titoli pubblici e privati;
 - c) donazioni o lasciti testamentari, purché accettati dal Consiglio Direttivo.
2. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, amministratori e altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 29 (Fonti di finanziamento)

Le fonti di finanziamento dell'Associazione destinate al raggiungimento degli scopi statutari sono:

- a) quote di adesione degli aderenti;



- b) contributi pubblici e privati;
- c) rimborsi derivanti da convenzioni;
- d) contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- e) contributi di organismi internazionali;
- f) donazioni e lasciti testamentari;
- g) rendite patrimoniali;
- h) proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Art. 30 (Esercizio finanziario e bilancio)

1. L'esercizio finanziario si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Bilancio di Previsione e il Bilancio Consuntivo, predisposti dal Consiglio Direttivo, devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile di ogni anno.
3. La gestione contabile dell'Associazione è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, fermo restando l'esatto e tempestivo assolvimento degli obblighi previsti dalla legislazione vigente.
4. L'Associazione deve impiegare l'eventuale avanzo di gestione per la realizzazione delle finalità statutarie e di quelle ad esse direttamente connesse.
5. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
6. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.
7. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 31 (Libri)

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri:
 - a) registro dei Volontari tenuto a cura del Presidente;
 - b) libro dei Soci tenuto a cura del Presidente;
 - c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Segretario;
 - d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Segretario.
2. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta scritta con preavviso di almeno quindici (15) giorni al Presidente.

SEZIONI DECENTRATE

Art. 32
(Costituzione e funzionamento)

1. Le Sezioni decentrate, previste al precedente art. 5, costituiscono parte integrante dell'Associazione e sono soggette al presente Statuto, all'eventuale Regolamento Generale e agli eventuali Regolamenti di gestione.
2. I mezzi e le attrezzature necessarie al funzionamento delle Sezioni decentrate vengono assegnati con deliberazione del Consiglio Direttivo; le Sezioni non possono avere patrimonio proprio.

ADESIONE AD ORGANIZZAZIONI

Art. 33
(Adesioni ad organizzazioni e accordi)

1. L'Associazione **PROCIV-ARCI CERTALDO O.D.V.**, aderisce all'Associazione Nazionale Prociv-Arci.
2. Il Consiglio Direttivo può deliberare di aderire altresì ad altre organizzazioni di cui condivide le finalità, stipulare convenzioni, accordi di cooperazione con enti, associazioni od organizzazioni, tranne quelli di fusione o incorporazione che devono essere deliberati dall'Assemblea Generale convocata in sessione straordinaria.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34
(Scioglimento dell'Associazione)

1. Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato, con la maggioranza dei tre quarti (3/4) degli aventi diritto, solo da un'Assemblea Generale appositamente convocata, in sessione straordinaria; in tal caso il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, sarà devoluto ad Enti del Terzo Settore, aventi finalità analoghe e comunque, secondo le modalità stabilite dall'art. 9 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i. o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 35
(Norme finali)

1. L'Associazione potrà altresì essere disciplinata dal Regolamento Generale che dovrà essere approvato secondo le norme statutarie, al fine di avere una migliore gestione di specifici rapporti associativi o attività.
2. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

* * * * *



Statuto approvato con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci tenutasi a
CERTALDO in data 10 OTTOBRE 2025

Il Presidente

Fabio Mangani


Il Segretario

Duccio Corsi
